



CITTÀ DI CHIVASSO

SALDO TARI 2025 **INFORMAZIONI ALL'UTENZA**

Si riportano qui di seguito le tariffe della TARI anno 2025, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 aprile 2025, e le principali disposizioni contenute nel regolamento disciplinante la tassa, così come da ultimo modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2025. La TARI dovuta per l'intero anno 2025 è stata determinata dal Consorzio di Area Vasta CB16 applicando le stesse; dall'importo complessivamente dovuto è stato detratto l'ACCONTO già liquidato nel mese di maggio u.s. (pari al 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua applicando le disposizioni regolamentari e le tariffe in vigore nel 2024 - sotto riportate - e tenendo conto di eventuali modifiche degli elementi sulla base dei quali è liquidata la tassa), ottenendo il SALDO di cui all'accusolo avviso di pagamento o provvedimento di discarico.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNI 2024 E 2025
(al netto del TEFA dovuto alla Città Metropolitana e delle quote perequative ARERA - UR1, UR2 e UR3)

Numero componenti nucleo familiare	ANNO 2024		ANNO 2025	
	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/anno	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/anno
1 componente	0,6884	120,3734	0,9282	109,1856
2 componenti	0,8088	216,6721	1,0907	218,3712
3 componenti	0,9035	276,8588	1,2183	272,9640
4 componenti	0,9809	361,1201	1,3228	354,8532
5 componenti	1,0584	433,3442	1,4272	436,7424
6 o più componenti	1,1186	493,5308	1,5084	504,9834

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNI 2024 E 2025
(al netto del TEFA dovuto alla Città Metropolitana e delle quote perequative ARERA - UR1, UR2 e UR3)

CATEGORIE	ANNO 2024		ANNO 2025		CATEGORIE	ANNO 2024		ANNO 2025	
	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq		Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq
01	0,5915	1,4763	0,7835	1,5288	16	2,6320	6,5623	3,4867	6,7956
02	0,4436	1,1252	0,5876	1,1652	17	2,1884	5,4551	2,8991	5,6490
03	0,7541	1,8904	0,9990	1,9576	18	1,5230	3,8168	2,0176	3,9525
04	1,1238	2,8131	1,4887	2,9131	19	1,6117	4,0283	2,1351	4,1715
05	0,5619	1,3953	0,7444	1,4449	20	1,3603	3,3892	1,8021	3,5097
06	0,5027	1,2693	0,6660	1,3144	21	1,6117	4,0103	2,1351	4,1529
07	2,4249	6,0537	3,2125	6,2690	22	8,2360	20,5557	10,9106	21,2865
08	1,4047	3,4927	1,8609	3,6169	23	7,1713	17,9047	9,5003	18,5412
09	1,8483	4,5999	2,4485	4,7635	24	5,8554	14,6010	7,7569	15,1201
10	1,9074	4,7485	2,5269	4,9173	25	4,0810	10,2036	5,4063	10,5663
11	1,5821	3,9518	2,0959	4,0923	26	2,2771	5,6712	3,0166	5,8728
12	0,9020	2,2640	1,1949	2,3444	27	10,6018	26,4474	14,0447	27,3876
13	2,0849	5,1986	2,7619	5,3834	28	4,0514	10,1046	5,3672	10,4638
14	1,6413	4,0868	2,1743	4,2321	29	10,2321	25,5562	13,5550	26,4648
15	1,2273	3,0651	1,6258	3,1741	30	1,5378	3,8528	2,0372	3,9898

Ai sensi dell'art. 39 del vigente regolamento TARI, al Consorzio di Area Vasta CB16 (già Consorzio di Bacino 16) restano attribuite tutte le funzioni gestionali del tributo, come meglio specificato nella vigente convenzione, approvata con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2021*.

Si riportano qui di seguito le principali agevolazioni e riduzioni previste dal vigente Regolamento Comunale disciplinante la TARI per il corrente anno.

AGEVOLAZIONI SOCIALI UTENZE DOMESTICHE (art. 23)

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato in G.U. il 13 marzo u.s., è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate ("bonus sociale rifiuti"), previsto dall'art. 57-bis c. 2 del DL n. 14/2019. Il decreto prevede l'applicazione automatica del bonus (pari al 25% della TARI), dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che hanno un ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € o 20.000,00 € per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

Tale bonus è finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici (UR3,a), che ARERA ha inizialmente determinato in 6 €/utenza (Deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15 aprile 2025).

Con deliberazione n. 355 del 29 luglio 2025 ARERA ha poi disciplinato le modalità applicative per il suo riconoscimento: **il bonus relativo all'anno 2025 sarà applicato d'ufficio nell'anno 2026 a tutti gli aventi diritto, sulla scorta dei dati messi a disposizione dall'INPS (attraverso lo SGATE) entro il 1° marzo p.v. e, preferibilmente, mediante compensazione con la TARI dovuta.**

Considerate le evidenti criticità ed incertezze correlate all'effettiva applicazione del "bonus" per l'anno 2025, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2025, sono state apportate modificazioni all'art. 23 disciplinante altresì le agevolazioni TARI correlate all'ISEE, a seguito delle quali:

- nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del "bonus sociale per i rifiuti", continuano a trovare applicazione le fasce ISEE e correlate riduzioni già applicate fino allo scorso anno;
- a decorrere dall'effettiva applicazione del "bonus sociale per i rifiuti", le agevolazioni comunali sono così rideterminate: ai nuclei familiari residenti, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzi un valore compreso negli intervalli sotto indicati, è riconosciuta una delle seguenti riduzioni, da applicarsi al Tributo non coperto dal predetto bonus:

INTERVALLI REDDITO ISEE		PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA TASSA (per la parte eccedente l'applicazione del "bonus sociale per i rifiuti")
da zero	a 9.530,00 Euro	100%
da 9.530,01 Euro	a 12.000,00 Euro	70%
da 12.000,01 Euro	a 14.000,00 Euro	40%

Le agevolazioni sociali comunali sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Nell'eventualità in cui lo stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio non fosse sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte le agevolazioni richieste entro il termine del 31 ottobre 2025, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali sopra indicate per singola fascia verranno proporzionalmente ridotte.

Al momento di andare in stampa, risultano ancora diverse criticità correlate all'applicazione del bonus e delle agevolazioni previste dal regolamento comunale disciplinante la TARI. Ai sensi dell'art. 23 comma 6bis di quest'ultimo, **con apposita deliberazione della Giunta Comunale verranno adottate disposizioni di coordinamento fra quanto disciplinato in tema di bonus sociale e le agevolazioni comunali correlate all'ISEE richieste entro il 31 ottobre 2025.**

INFORMAZIONI IN MERITO VERRANNO TEMPESTIVAMENTE PUBBLICATE SUI SITI INTERNET DEL COMUNE DI CHIVASSO E DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16.

Anche per l'accavallarsi della scadenza del termine di presentazione delle richieste e dell'elaborazione del saldo TARI 2025, questo non tiene conto dell'agevolezione richiesta.

Restano ferme le seguenti agevolazioni sociali previste dall'art. 23 del regolamento TARI:

- ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza che percepiscono contributi economici di tipo assistenziale da parte della struttura socio assistenziale competente per territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario è riconosciuta una **riduzione del 100% della tassa**. Nel caso in cui il contributo sia continuativo, l'esenzione compete per l'intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l'esenzione è computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso (agevolezione concessa a seguito segnalazione effettuata dalla struttura socio assistenziale competente per territorio).
- per le utenze domestiche ubicate in prossimità della discarica, previste dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 23, è accordata d'ufficio una delle seguenti riduzioni della tassa:
 - 100% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza non superiore a 200 metri dal confine della discarica;
 - 40% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza compresa tra 200 e 700 metri dal confine della discarica.
- per le utenze ubicate nelle zone 1, 2 e 3 individuate dal soggetto gestore ai fini dell'effettuazione del servizio, in cui la raccolta dei rifiuti indifferenziati è svolta quindicinalmente anziché settimanalmente è prevista l'applicazione d'ufficio della **riduzione dell'1,5% della TARI**

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

PER UTENZE DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE (art. 20 comma 1 e ss.): per le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno, la tariffa è **ridotta del 20% sia per la parte fissa che per la parte variabile**, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

PER PENSIONATI ESTERI (art. 20 comma 4)

Ai sensi dell'art. 1 c. 48 Legge n. 178/2020, è riconosciuta una **riduzione di 2/3 del tributo** ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

COSTRUZIONE RURALE AD USO ABITATIVO (art. 20 comma 5): agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una **riduzione del 30% della parte variabile della tariffa**, non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti mediante compostaggio o altre forme.

Le riduzioni tarifarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della domanda, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (art. 21): la tariffa è **ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile**, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Consorzio di Area Vasta CB16, con effetto dalla richiesta, che deve prevedere l'esplicita rinuncia al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Tale agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari, che, come da segnalazione dell'Autorità d'Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE (art. 22 comma 1 e seguenti): la tariffa è **ridotta del 20% sia per la parte fissa che per la parte variabile** per i locali ed aree adibite ad attività stagionale, occupate o condotte per meno di 180 giorni nel corso dell'anno solare, come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

PER VIABILITA' PRECLUSA (*art. 22 comma 4*): per le zone della città, in cui la viabilità è preclusa o altamente limitata per un periodo superiore ai 6 mesi, a seguito di emissione apposito provvedimento dell'Autorità competente, la parte fissa e variabile della tariffa applicata alle attività commerciali o artigianali è **ridotta del 20%**, per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato a decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

AGEVOLAZIONI ANTIRACKET/USURA (*art. 23 comma 7*): in favore delle imprese che sporgono denuncia nei confronti di atti di estorsione o usura compiuta ai loro danni è riconosciuto **un contributo annuo pari alla TARI ed addizionali dovute dalla vittima per un periodo di cinque anni** a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. Per l'applicazione di tale agevolazione, si demanda all'apposito regolamento approvato con *deliberazione C.C. n. 26 del 30 giugno 2014*.

PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI PRODOTTI (*art. 9*)

Alle utenze non domestiche che provvedono ad **avviare al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è riconosciuta la **riduzione della parte variabile** della tassa, secondo la tabella seguente:

AMMONTARE DEI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	% RIDUZIONE DELLA TARIFFA – PARTE VARIABILE
Recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti	20 %
Recupero dal 25% al 50% dei rifiuti totali prodotti	40 %
Recupero dal 50% al 75% dei rifiuti totali prodotti	60 %
Recupero di oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti	80 %

A decorrere dal 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, recepite nei commi 4bis e 4ter dell'art. 9 del Regolamento TARI. Pertanto, **le utenze non domestiche che non hanno esercitato la facoltà di uscire dal servizio pubblico e che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani al di fuori dello stesso** devono presentare, **ENTRO IL 31 GENNAIO 2026**, ai fini della **riduzione della parte variabile della TARI 2025**, al gestore della tassa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente. La **documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente** deve essere presentata, **esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata** o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviate a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere indicate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.

L'omessa presentazione della richiesta e della predetta documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

La riduzione è conteggiata a consuntivo e la relativa richiesta e documentazione deve essere ripresentata ogni anno.

UTENZE NON DOMESTICHE - RECEPIMENTO DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. 116/2020

Il D. Lgs. n. 116 del 2020 e s.m.i., di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), introducendo una nuova definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero.

Con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021* sono state recepite nel Regolamento disciplinante la TARI le predette disposizioni impattanti sull'applicazione della tassa, cercando, nel contempo, di coordinare le stesse con la vigente normativa tributaria, compatibilmente con la potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 (artt. 2, 3, 5, 6, 8, 8bis, 9, 12, 19, 22, allegato 1 del Regolamento TARI).

Per comunicare la decisione di avvalersi di soggetto privato per avviare al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti da un'utenza non domestica (per almeno 2 anni), occorre presentare richiesta, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune (www.comune.chivasso.to.it), entro le seguenti scadenze:

- **ENTRO IL 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO:** entro 30 giugno 2024 con decorrenza 1° gennaio 2025; entro il 30 giugno 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026; entro il 30 giugno 2026 con decorrenza 1° gennaio 2027.
- **PER UTENZE ATTIVATE IN DATA SUCCESSIVA AI TERMINI ANNUALI SOPRA INDICATI: ENTRO 60 GIORNI DALL'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE/DETENZIONE DEI LOCALI/AREE, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO**

Sul sito del Comune sono pubblicate informazioni più dettagliate.

Come previsto dall'art. 8bis del Regolamento TARI, a coloro che, entro il 30 giugno 2024, hanno manifestato al Comune la volontà di abbandonare il servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2025 e rivolgersi al mercato per l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, è stata azzerata la parte variabile della TARI.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio: nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sotto indicati, ovvero quando non si dimostrerà il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il soggetto gestore della TARI provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

A decorrere dal 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a **recupero** dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, recepite nel comma 7bis e 7ter dell'art. 8bis del Regolamento TARI. Pertanto, le **utenze non domestiche che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico** devono presentare, **ENTRO IL 31 GENNAIO 2026**, ai fini della conferma dell'esenzione dal pagamento della parte variabile della TARI anno 2025, al gestore della stessa, **idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata** o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere indicate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.

Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

RECEPIMENTO DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ARERA N. 15/2022/R/RIF

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2023, immediatamente eseguibile, sono state apportate modificazioni al Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020 e successive modifiche e/o integrazioni, in recepimento delle disposizioni contenute nel Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato con deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif, adeguate alla normativa tributaria. **Sintesi delle principali modificazioni ed il testo coordinato del Regolamento Comunale sono consultabili sul sito del Comune e del Consorzio.**

DICHIARAZIONI DI INIZIO OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE, DI CESSAZIONE (art. 29)

Le dichiarazioni per l'applicazione della TARI devono essere consegnate o trasmesse al Consorzio di Area Vasta CB16 **ENTRO 90 GIORNI SOLARI** dalla data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree.

Nella Sezione "PORTALE TRASPARENZA SERVIZIO RIFIUTI" dei siti Internet del Comune (www.comune.chivasso.to.it), del Consorzio (www.consortiobacino16.it) e del Soggetto Gestore Seta SpA (www.setaspacom), è pubblicata la **CARTA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI**, approvata con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 31 del 21 dicembre 2022.

Con deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 del 22 aprile 2022 è stato definito l'inquadramento nello **SCHEMA I** dei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Tabella 1 – art. 53 dell'allegato A) del TQRIF.

VERIFICA REGOLARITÀ TRIBUTARIA

Si rammenta che, ai sensi del vigente il **Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali**, ai sensi dell'articolo 15ter del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29 luglio 2025, il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione od altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni od atti equivalenti, ovvero le attività di controllo sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA e comunicazioni varie) nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive - siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, professionali o produttive di ogni tipo – sono soggette alla verifica della regolarità tributaria TARI e TARES. Sono stati avviati anche i controlli per le attività in essere.

Si invitano pertanto i contribuenti interessati a mettersi in contatto con gli sportelli del Consorzio di Area Vasta CB16, della SOGET o dell'Ufficio Tributi (con riferimento al tributo giornaliero) per regolarizzare eventuali posizioni pendenti, anche definendo apposito piano di rateizzazione.